

## COMMISSIONE XIV

## IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

23.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzione:</b>		CURCI FRANCESCO . . . . .	6, 7, 9, 10, 13
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3	DEL MESE PAOLO . . . . .	14
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		FALCIER LUCIANO . . . . .	3, 4, 8, 9, 10, 14
Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali ( <i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i> ) (2018);		GARAVAGLIA MARIAPIA . . . . .	4, 5
CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151);		GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA . . . . .	3, 4, 7 11, 12, 13, 14
FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053) . . . . .	3	GUERZONI LUCIANO . . . . .	4, 5, 7, 8, 9 10, 11, 12, 14, 15
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16	MAZZONE ANTONIO . . . . .	13
ARTIOLI ROSSELLA . . . . .	14	PALOPOLI FULVIO . . . . .	9, 14, 15, 16
		POGGIOLINI DANILO . . . . .	4, 5
		ROMEI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16
		RUBINO RAFFAELLO . . . . .	5, 6, 7, 11, 14, 15
		SCAGLIONE NICOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
		TAGLIABUE GIANFRANCO . . . . .	5, 6
		VENTRE ANTONIO . . . . .	12, 13, 14, 15, 16

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 11,10.**

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Memmi Luigi sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Lussignoli Francesco.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018) e delle proposte di legge Cristofori: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151); Falcier ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1984 e delle

proposte di legge di iniziativa dei deputati Cristofori: « Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali » e Falcier ed altri: « Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico ».

Ricordo che, nel corso di precedenti sedute, la Commissione aveva già cominciato l'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

L'onorevole Falcier ha presentato il seguente emendamento 1. 14:

*All'articolo 1, primo comma, sostituire le parole: « o per trasferimento provvisorio o per comando » con le altre: « o per trasferimento o per comando nell'ambito della stessa regione ».*

LUCIANO FALCIER. A mio avviso, lo emendamento 1. 14 tende a portare chiarezza nel primo comma dell'articolo 1. Infatti, ritengo che non si possa parlare di « trasferimento provvisorio » in quanto il trasferimento non può che intendersi in maniera definitiva.

Inoltre, sempre con questo emendamento, si vogliono sostituire le parole: « per comando » con le altre: « per comando nell'ambito della stessa regione », considerato che — sempre a mio giudizio — trasferimenti tra unità sanitarie locali diverse non sono giuridicamente possibili anche ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Si tratta, pertanto, di un emendamento con valenza tecnico-giuridica.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Non sono d'accordo sull'emendamento 1. 14 presentato dall'onorevole Falcier. Dirò di più: trasferimenti per comando sono stati

e sono attuati a livello interregionale e credo in maniera perfettamente regolare e affatto in contrasto con norme di legge. Esempi ripetuti di questi trasferimenti per comando sono riscontrabili nel settore della psichiatria sia a livello regionale sia a livello provinciale sia a livello delle singole unità sanitarie locali.

Per queste ragioni, non capisco assolutamente per quale motivo trasferimenti di questo genere non debbano essere previsti nel provvedimento di sanatoria al nostro esame.

DANILO POGGIOLINI. Francamente non so se i trasferimenti interregionali per comando siano proibiti da norme di legge. In caso affermativo, evidentemente, questo emendamento sarebbe superfluo. Nel caso, al contrario, non vi siano proibizioni *ex lege*, allora non potrei che associarmi alle considerazioni poc'anzi formulate dall'onorevole Giovagnoli Sposetti, esprimendo, quindi, parere contrario sull'emendamento 1. 14 presentato dall'onorevole Falcier.

Ciò detto, desidererei anche far presente a tutta la Commissione che se è nostra intenzione veramente procedere verso un rapido esame ed approvazione del provvedimento di legge in oggetto, probabilmente dovremo tutti riflettere sull'opportunità di presentare emendamenti di portata « minore » a ogni piè sospinto, poiché essi avrebbero sicuramente lo scopo di prolungare questo *iter* legislativo.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Penso che la legislazione vigente esprima il concetto che l'emendamento Falcier vuol mettere in risalto, ma credo che la legge n. 12 del 1982 abbia consentito i comandi e i trasferimenti in maniera diversa da quelli che sottintendiamo. Ciò che ritengo per certo — e che credo sia sfuggito nella stesura del testo del Senato — è che non esiste la provvisorietà del trasferimento. In realtà, quando si manda da qualche parte qualcuno per un servizio, temporaneamente, si ha un comando. Il trasferimento non ha il carattere della provvisorietà. Quando un operatore richiede un trasfe-

rimento provvisorio, non si tratta di trasferimento ma di comando; quindi la parola è usata in maniera impropria.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Condivido pienamente le considerazioni tecniche delle colleghe Giovagnoli Sposetti e Garavaglia e condivido ancor di più — se è possibile esprimersi in questo senso — le considerazioni politiche, tra virgolette, dell'onorevole Poggiolini; esprimo quindi parere contrario sull'emendamento in questione.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. L'emendamento parrebbe limitativo rispetto al testo pervenutoci dal Senato, a parte la provvisorietà dei trasferimenti; limitare il comando soltanto nell'ambito della stessa regione potrebbe escludere dalla sanatoria soggetti che sono stati comandati da una regione all'altra. Il Governo quindi invita il proponente a riflettere su questo aspetto, visto che l'intenzione è di migliorare il testo del Senato e non di peggiorarlo. In ogni caso il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

LUCIANO FALCIER. Ritiro il mio emendamento 1. 14.

PRESIDENTE. L'onorevole Garavaglia ha presentato l'emendamento 1. 36:

*Al primo comma, dopo la parola: « trasferimento » sopprimere la parola: « provvisorio ».*

LUCIANO GUERZONI. Vorrei semplicemente fare una osservazione e porre una domanda alla collega Garavaglia. Credo che la norma, così come è stilata, facendo riferimento al trasferimento provvisorio — per quanto ci possano essere dubbi su questa figura del trasferimento provvisorio — fa comunque riferimento ad una situazione di provvisorietà da sanare. Se ci troviamo davanti ad un trasferimento già definitivo non vedo dove possa essere il problema: o togliamo interamente l'ipotesi del trasferimento, oppure, se la la-

sciamo — per quanto il termine sia improprio — la lasciamo come trasferimento provvisorio.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Il problema credo sia in riferimento alla *ratio* dell'articolo 1, per sapere quali sono i soggetti che, in forza della funzione e del posto che occupano in pianta organica provvisoria o definitiva, hanno il diritto di essere inclusi nella sanatoria. Coloro che sono stati trasferiti, purché abbiano il requisito del posto in pianta organica, devono rientrare in sanatoria; credo che la *ratio* del testo fosse di non escludere i « trasferiti », in quanto il titolare del diritto alla sanatoria è la persona in quanto tale, ovunque presti servizi, purché in posto di pianta organica. Questa è, secondo me, la *ratio* ed è per questo che il termine « provvisorio » non mi sembra il più adatto.

FULVIO PALOPOLI. Vorrei insistere sulla osservazione dell'onorevole Guerzoni perché mantenere il termine « trasferimento » senza l'aggettivo « provvisorio » non ha alcun senso, in quanto il personale trasferito va sanato nella regione o comunque nel posto dove è stato trasferito. Mantenere la dizione ha quindi un senso perché i colleghi del Senato, quando hanno discusso sulla questione, hanno tenuto presente i casi di trasferimento provvisorio, hanno tenuto presente che c'era una situazione di questo genere. Se accettiamo l'emendamento dell'onorevole Garavaglia, mantenere la parola « trasferimento » non ha senso, perché il personale che è stato trasferito è comunque già incluso nella sanatoria.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Se il trasferimento avviene in questi giorni? La preoccupazione è che questa normativa di sanatoria sia varata dopo i provvedimenti che regolamentano trasferimenti e comandi; anche il decreto che abbiamo esaminato precedentemente non ci lascia molto tranquilli sulla inequivocità dei termini usati. Mi sembra di assecondare eccessivamente la fantasia degli amministratori

usando un aggettivo che non corrisponde ad un istituto esistente, proprio in una materia che sarà soggetta a difficoltà. Poiché i trasferimenti e i comandi esistono — ed in quanto esistono sono anche disciplinati — se esiste il trasferimento provvisorio, è inutile occuparcene in questa sede, perché ciò crea una oggettiva confusione.

Però il Governo può venirci incontro, spiegandoci perché il Senato si è regolato in questo modo; la dizione è pericolosa perché il trasferimento è deciso secondo norme che esistono già.

RAFFAELLO RUBINO. Vorrei fare una considerazione: se è vero che il più contiene il meno, se usiamo il termine « trasferimento », il trasferimento può essere definitivo, provvisorio, immaginifico o inesistente, secondo la fantasia.

Comunque, si tratta di un trasferimento. Ma se è così, diventa un atto ultraneo voler inserire la dizione in norma. Se, infatti, lasciamo la dizione: « trasferimento provvisorio », questo non significherebbe altro che i trasferimenti definitivi non verrebbero sanati!

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 36, presentato dall'onorevole Garavaglia, mi rimetto alla Commissione.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Garavaglia 1. 36.

(È approvato).

Gli onorevoli Tagliabue, Palopoli e Benivelli hanno presentato il seguente emendamento 1. 15:

*Al primo comma, rigo ventiseiesimo, aggiungere, dopo la parola: « presta », le parole: « al momento ».*

GIANFRANCO TAGLIABUE. L'emendamento presentato dal gruppo comunista

ha una valenza tecnica, specificando che l'inquadramento del personale precario nelle unità sanitarie locali fa riferimento proprio al momento in cui esso presta servizio e con la posizione funzionale effettivamente ricoperta.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è contrario poiché considera la modifica aggiuntiva proposta con questo emendamento del tutto pleonastica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tagliabue ed altri 1. 15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento 1. 30:

Al primo comma sostituire la parola: « funzionale » con le seguenti: « anche se in altra area funzionale ».

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Il contenuto di questo emendamento era strettamente collegato a quello dell'emendamento Tagliabue ed altri 1. 15 testé approvato. Esso, a mio avviso, avrebbe più correttamente lasciato al comitato di gestione delle unità sanitarie locali la possibilità di operare scelte per l'inquadramento di quel personale che si fosse trovato, al momento dell'entrata in vigore della legge di sanatoria, in diverse posizioni funzionali. Poiché — ripeto — l'emendamento Tagliabue ed altri 1. 15 è stato approvato, a me non resta che ritirare l'emendamento 1. 30.

PRESIDENTE. L'onorevole Curci ha presentato il seguente emendamento 1. 16:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Il personale non di ruolo, assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285,

transitato o utilizzato nelle unità sanitarie locali, è inquadrato direttamente in ruolo ».

FRANCESCO CURCI. Questo emendamento si riferisce al personale addetto ai servizi dell'unità sanitaria locale perché assunto a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 285 del 1977 e inserito in ruolo in base alla legge n. 138 del 1984. Insieme a quella parte normativa che prevede l'immissione in ruolo anche nelle unità sanitarie locali, sarebbe utile indicare esplicitamente in questo disegno di legge di sanatoria per il personale di queste unità sanitarie quanto segue: « Il personale... che da almeno 6 mesi occupava un posto... o per effetto della legge n. 285 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni... ».

Inoltre, con la legge n. 138 del 1984 sono venute meno le precedenti obiezioni di discriminazione rispetto ad altre amministrazioni che utilizzano personale in base alla legge n. 285 e di mancanza di una copertura economica, dato che si applicano i contratti dell'amministrazione di appartenenza. Anzi, non prevedere l'indicazione nel disegno di legge di sanatoria del personale delle unità sanitarie locali, anche del personale assunto ai sensi della legge n. 285, comporterebbe una penalizzazione degli addetti ai servizi delle unità sanitarie locali ormai da molti anni e con l'orario di lavoro comunque superiore a 30 ore (nella maggior parte dei casi, 36 ore), personale che, inoltre, a differenza di altro personale precario, ha sostenuto esami di idoneità, previsti dalla legge n. 33 del 29 febbraio 1980, distinti per ruolo professionale.

RAFFAELLO RUBINO. Credo che con questo emendamento si sia posto l'accento su un problema veramente rilevante.

A questo punto si tratta di vedere se questo personale viene inquadrato perché occupa un posto in organico vacante. Ma se è così, lo occupa davvero oppure no questo posto? In caso di risposta negativa, è chiaro, infatti, che noi andiamo,

di fatto, con questo emendamento, a modificare la *ratio* del provvedimento in esame.

LUCIANO GUERZONI. Credo che il problema posto dal collega Curci sia reale, però ritengo che non possa essere risolto con questa formulazione, nel senso che il personale della legge 285 è personale che è già tutto inquadrato nella pubblica amministrazione, prevalentemente in ruoli specifici del Ministero per i beni culturali ed ambientali; se non che, con un provvedimento transitorio, il Ministero ha assegnato questo personale, fino al 1<sup>a</sup> giugno 1985 alle amministrazioni pubbliche e private presso cui aveva svolto l'attività formativa. A questo punto abbiamo « riassegnato » alle unità sanitarie locali del personale che è inquadrato in altre amministrazioni, cioè lo abbiamo temporaneamente assegnato, comandato, alle unità sanitarie locali; questo personale però non occupa alcun posto in organico.

Se vogliamo risolvere questo problema, che è un problema reale, dobbiamo formulare una norma in modo diverso e collocarla più avanti nel testo, una norma che preveda la possibilità di inquadramento di questo personale nell'ambito delle USL.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Prendo la parola per un chiarimento, in quanto è volontà di tutti arrivare, il più rapidamente possibile, ad una legge che contenga tutte le situazioni precarie nella sanità.

Il problema esiste, a mio avviso, e va più correttamente affrontato nell'articolo 2, perché c'è una parte di personale precario (ex 285) che da tempo è stato comandato presso le USL; non conosco esattamente la consistenza, ma si tratta comunque di una piccola quota rispetto al personale in servizio presso ministeri, enti locali ed altre aziende pubbliche.

È quindi una piccola quota di personale che già da tempo presta servizio nelle unità sanitarie locali; è ovviamente in soprannumero, non presta servizio coprendo posti di organico vacanti ed è per que-

sto motivo che, secondo me, il problema va affrontato in sede di articolo 2. Abbiamo presentato un emendamento analogo a quello del collega Curci ma all'articolo 2, in quanto ci sembra quella la sede più adatta per affrontare il problema.

Anche noi vogliamo, sia chiaro, che questo personale — si tratta di personale medico, amministrativo, eccetera — che da tempo presta servizio presso le USL, venga inquadrato in virtù di questa legge. È per questo che propongo, se sono d'accordo i colleghi e se è possibile, di ripresentare l'emendamento all'articolo 2.

FRANCESCO CURCI. Che il problema esista mi pare affermato da tutti i colleghi; sono d'accordo sulla richiesta di ritirare l'emendamento per ripresentarlo in sede di articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Curci ha ritirato il suo emendamento.

FRANCESCO CURCI. Con quella motivazione però, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Del Donno, Muscardini Palli e Mazzone hanno presentato l'emendamento 1. 17:

*Sopprimere il secondo comma.*

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anch'io esprimo parere contrario. Senza considerare vacanti anche i posti che si renderanno disponibili ai sensi del primo comma, una larga parte degli incaricati non potrebbe venire sanata e quindi, praticamente, l'approvazione dell'emendamento peggiorerebbe il testo varato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Del Donno ed altri 1. 17, contrari il relatore e il Governo.

*(È respinto).*

Gli onorevoli Curci, Rinaldi, Cobellis, Del Mese, Armellin e Ventre hanno presentato il seguente emendamento 1. 18:

*Al secondo comma, dopo la parola: « applicazione », aggiungere: « della presente legge » e sopprimere: « delle norme di cui al precedente comma ».*

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è contrario, perché considerare vacanti tutti i posti che si renderanno disponibili, compresi quelli che potranno essere lasciati liberi dagli interessati ai concorsi di cui all'articolo 7, porterebbe a termini non definitivi.

FRANCESCO CURCI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Falcier ha presentato il seguente emendamento 1. 19:

*Al terzo comma, dopo le parole: « non di ruolo che », aggiungere le parole: « pur ricoprendo, alla data del 30 giugno 1984, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo ».*

LUCIANO FALCIER. L'emendamento vorrebbe, almeno nelle intenzioni, porre rimedio ad una anomalia, se la mia interpretazione è esatta. Se il comma restasse come approvato dal Senato, risulterebbe che chi si è assentato dal servizio per legittimi motivi previsti nel comma fino ad una data anteriore alla conversione in legge, cioè fino ai nostri giorni, andrebbe in sanatoria e chi invece è in servizio ai nostri giorni e non si è assentato per i motivi previsti, non andrebbe in sanatoria; si tratta di una anomalia evidente, che va corretta.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Falcier 1. 19.

*(È approvato).*

L'onorevole Falcier ha presentato il seguente emendamento 1. 20:

*Al terzo comma, dopo le parole: « a causa di chiamata alle armi », aggiungere le seguenti: « o per l'espletamento di funzioni pubbliche ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e della legge 20 maggio 1970, n. 300 ».*

LUCIANO FALCIER. Questo emendamento vorrebbe estendere le fattispecie previste dal comma per avere titolo ad usufruire della sanatoria anche a chi si è assentato dal servizio per esercizio di funzioni pubbliche ai sensi della legge numero 1078 (dipendenti statali e di altri enti pubblici) e della legge n. 300, il cosiddetto « statuto dei lavoratori » (essenziale, sempre per funzioni pubbliche, da parte di dipendenti di ditte private).

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Esprimo parere contrario perché lo statuto dei lavoratori non è certamente applicabile al pubblico impiego; altre disposizioni normative che già si applicano al pubblico impiego sono richiamate dalla dizione della norma.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario, in quanto condivido in pieno le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che, qualora l'emendamento Falcier 1. 20 fosse approvato, esso dovrà essere trasmesso alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

LUCIANO GUERZONI. Sostanzialmente, sono favorevole all'emendamento Falcier 1. 20. Ritengo, però, che poiché la normativa della legge 20 maggio 1980, n. 300 non si applica ai dipendenti del pubblico impiego, il volerla introdurre in norma — così come propone il suddetto emenda-



mento — instaurerebbe un precedente tutt'altro che privo di contrasti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Guerzoni ha presentato il seguente subemendamento 0. 1. 20. 1:

*Sopprimere le parole:* « e della legge 20 maggio 1970, n. 300 ».

**FULVIO PALOPOLI.** Desidero invitare l'onorevole Falcier, presentatore dell'emendamento 1. 20 ad accedere alla proposta subemendativa presentata dall'onorevole Guerzoni.

**LUCIANO FALCIER.** Non ho difficoltà a dire che voterò a favore del subemendamento testé presentato dall'onorevole Guerzoni, a patto — però — che il mio emendamento non venga ulteriormente modificato.

**NICOLA SCAGLIONE, Relatore.** Mi rimetto alla Commissione.

**CARLO ROMEI, Sottosegretario di Stato per la sanità.** Pur condividendo sostanzialmente le considerazioni che ha avuto modo di svolgere l'onorevole Falcier, non posso che esprimere parere contrario sia al subemendamento Guerzoni 0. 1. 20. 1 sia all'emendamento Falcier 1. 20.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento Guerzoni 0. 1. 20. 1, non accettato dal Governo e sul quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

*(È approvato).*

Poiché l'eventuale approvazione dell'emendamento Falcier 1. 20, con la modifica testé apportata, importa un pronunciamento su di esso da parte della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento per il parere.

L'onorevole Curci ha presentato il seguente emendamento 1. 33:

*Al terzo comma, sostituire le parole:* « allora vigente e sia stato in servizio per almeno sei mesi » *con le parole:* « purché assunto in base alla normativa per effetto della quale è stato conferito l'incarico con deliberazione regolarmente esecutiva ».

**FRANCESCO CURCI.** La *ratio* di questo emendamento è quella di voler sostituire il termine « allora vigente », in quanto si possono essere verificati provvedimenti assunti imperante il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, ma conseguenziali a pubbliche selezioni bandite prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, con l'osservanza di norme esistenti al momento della pubblicazione del bando.

Inoltre, sempre al terzo comma, la frase: « e sia stato in servizio per almeno sei mesi » va soppressa, in quanto al periodo di sei mesi non si fa più menzione nel corpo normativo. Se, infatti, tale dizione dovesse rimanere in norma, per i chiamati alle armi o per le donne in maternità si creerebbe una discriminazione nei confronti di altri soggetti. Oltre a tutto questo, la frase cui ho fatto riferimento pone seri dubbi di costituzionalità.

**NICOLA SCAGLIONE, Relatore.** Pur apprezzando pienamente lo spirito dell'emendamento proposto dall'onorevole Curci, sarei contrario perché, se non riusciamo a tener conto delle pregevoli considerazioni di ordine politico svolte dall'onorevole Poggiolini in sede di discussione di altri emendamenti, ci infiliamo in un tunnel di competenze e rinvii alla Commissione affari costituzionali, per modificare questioni — tutto sommato — non fortemente incidenti sullo spirito e sugli obiettivi della legge, rischiando di andare a tempi lunghissimi. Vorrei quindi invitare l'onorevole Curci a ritirare il suo emendamento.

**CARLO ROMEI, Sottosegretario di Stato per la sanità.** Il Governo, mentre non ha obiezioni sull'ultima parte dell'emendamento, laddove si dice « per effetto della

quale è stato conferito l'incarico con deliberazione regolarmente esecutiva», ritiene invece che sopprimere le parole «in servizio per almeno sei mesi» potrebbe risolversi in una disparità di trattamento tra il personale chiamato al servizio militare e l'altro personale interessato dalla legge n. 1024 del 1971, che riguarda la gravidanza e il puerperio. Quindi la precisazione di «almeno sei mesi» è necessaria per parità di trattamento nelle due fattispecie; se l'onorevole Curci non ritira l'emendamento, esprimo parere contrario.

FRANCESCO CURCI. Ritengo che i chiarimenti forniti dal senatore Romei siano sufficientemente positivi e quindi ritiro il mio emendamento 1. 33.

PRESIDENTE. L'onorevole Curci ha presentato il seguente emendamento 1. 21:

*Al terzo comma, dopo le parole: «allo-  
ra vigente», sopprimere le parole: «e sia  
stato in servizio per almeno 6 mesi».*

FRANCESCO CURCI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento 1. 31:

*Al quarto comma, sostituire le parole:  
«del conferimento dell'incarico» con le  
parole: «della deliberazione regolarmente  
esecutiva».*

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Questo è un emendamento che ricorrerà spesso nell'esame del testo della legge e tende ad unificare varie dizioni della legge stessa per la fissazione del *dies a quo* cui fa riferimento, in un'unica dizione della «deliberazione regolarmente esecutiva».

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo osserva che lo emendamento proposto dal relatore si propone lo stesso fine dell'emendamento 1. 22 proposto dal Governo; il Governo quindi esprime parere favorevole e ritira il suo emendamento 1. 22.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore affinché mi chiarisca meglio il senso di questo emendamento, in modo che possa regolarmi ai fini del voto. Trattandosi di possesso dei requisiti, il possesso deve sussistere alla data del conferimento dell'incarico e non della deliberazione regolarmente esecutiva, perché potremmo avere l'assurdo di un incarico conferito a chi non è in possesso dei requisiti alla data stabilita, ma li ha acquisiti nel tempo intercorrente, il che è una mostruosità dal punto di vista amministrativo e giuridico. Se il senso è di voler sanare le situazioni in cui non sussistevano i requisiti alla data di conferimento dell'incarico, il mio voto è contrario.

LUCIANO FALCIER. Intervengo molto brevemente per associarmi alle considerazioni del collega Guerzoni, condividendo le sue motivazioni e ponendo in evidenza che si potrebbe verificare il caso in cui, al momento del conferimento dell'incarico, vi era la delibera dell'unità sanitaria locale di riscontro di tutti i requisiti indispensabili per l'assunzione. Quella delibera relativa al conferimento può avere un suo *iter* prolungato e diventare esecutiva dopo vari mesi; può darsi che i requisiti, che effettivamente erano posseduti, nel frattempo siano venuti a mancare. Il mio parere è conforme a quello del collega Guerzoni e quindi certamente contrario all'emendamento.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Vorrei fare due considerazioni in ordine alla questione. La prima è che dobbiamo fare uno sforzo, in questo testo di legge, per fissare delle date di applicazione delle varie norme di sanatoria che sono in esso contenute, dobbiamo cioè fissare dei termini certi. Non a caso ho usato una dizione — che certamente è imperfetta dal punto di vista strettamente giuridico — di «delibera regolarmente esecutiva», in quanto l'ho già incontrata in altre disposizioni della legge di cui ci stiamo occupando; quindi, pur facendo torto alla pre-

cisione terminologica, ho riconfermato questa dizione proprio per cercare di avere un *unicum* di riferimento rispetto alla legge che stiamo esaminando.

Credo che le considerazioni che ha sviluppato l'onorevole Guerzoni per raggiungere un obiettivo contrario e, ancor di più, quelle dell'onorevole Falcier, comportino la necessità di far riferimento alla data di esecutività dell'atto amministrativo. Il termine « conferimento dell'incarico » è un termine estremamente equivoco perché può significare l'esecutività dell'atto da parte del comitato di gestione, può significare l'esecutività dell'atto, può significare tante altre cose che si sono compiute dal momento dell'adozione dell'atto da parte del comitato di gestione, via via fino al momento di esecutività della legge. Poiché un atto amministrativo è perfetto soltanto quando ha ottenuto i visti, genericamente detti, di esecutività (che poi si concretizzano nel non esercizio del potere di sospensione o di annullamento da parte dell'organo di controllo nei venti giorni successivi), insisto nell'emendamento proposto, perché mi pare introduca un elemento di certezza rispetto a dizioni che invece hanno la caratteristica dell'incertezza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal relatore 1. 31, favorevole al Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Palopoli, Giovagnoli Sposetti, Tagliabue, Benevelli, Pastore e Montanari Fornari hanno presentato il seguente emendamento 1. 23:

*Al quarto comma, sostituire le parole: « dal conferimento dell'incarico » con le parole: « di inizio della procedura di conferimento dell'incarico ».*

L'onorevole Curci ha presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma, sostituire le parole: « dal conferimento dell'incarico » con le parole: « di inizio della procedura di conferimento dell'incarico ».*

1. 24.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazonne e Del Donno hanno presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma, sostituire le parole: « dal conferimento dell'incarico » con le parole: « di inizio della procedura di conferimento dell'incarico ».*

1. 25.

Gli emendamenti 1. 23, 1. 24 e 1. 25 sono di identico tenore.

LUCIANO GUERZONI. Onorevoli colleghi, il problema è di carattere generale; in questa legge si parla spesso di conferimento dell'incarico o di data di conferimento dell'incarico. Per quanto ne so io, nel diritto amministrativo in generale, quando si parla di conferimento dell'incarico, ci si riferisce al momento in cui è stata adottata la delibera relativa al conferimento stesso. Il fatto che questa delibera debba poi seguire un *iter* successivo non è rilevante per il momento cui noi dobbiamo fare riferimento, per l'esistenza dei requisiti soggettivi e dei presupposti oggettivi. Inseguendo logiche formalistiche, introducendo cioè cambiamenti alla dizione originaria, verrà fuori una legge che non comprendo in quale modo potrà essere applicata, in quanto si apriranno margini di incertezza e di divaricazioni interpretative che credo siano assolutamente da evitare. Propongo che si faccia riferimento all'attuale dizione del testo (« conferimento dell'incarico »), senza ulteriori specificazioni.

RAFFAELLO RUBINO. Dichiaro di votare contro gli emendamenti in questione, in quanto, mentre con l'espressione « conferimento dell'incarico » non possono sussistere dubbi sull'inizio della procedura, l'espressione « inizio della procedura di conferimento dell'incarico » potrebbe fare riferimento, per esempio, al momento in cui il responsabile ha firmato l'atto o addirittura al momento in cui il dattilografo ha battuto il provvedimento.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Devo brevemente spiegare che il nostro

emendamento è derivato dalla preoccupazione dovuta al fatto che potevano sussistere differenze con le norme precedenti all'emanazione del decreto ministeriale del gennaio del 1982. Noi riteniamo che vada trovata una definizione chiara e precisa e ci rendiamo conto che è necessario trovare una formula che non dia luogo a problemi di interpretazione. Siamo comunque disponibili a ritirare il nostro emendamento, vogliamo evitare che si creino contrasti tra norme riguardanti la stessa materia, contrasti che potrebbero recare danni ad alcune situazioni.

ANTONIO VENTRE. Onorevole presidente, condivido l'emendamento presentato dall'onorevole Curci e quelli identici degli onorevoli Muscardini Palli ed altri e Palopoli ed altri, in quanto il possesso dei requisiti prescritti dalla legge (tranne quello dell'età, di cui si parla in un comma successivo) deve essere riferito alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande per l'incarico.

Non si deve far riferimento alla data della procedura paraconcorsuale in quanto essa attiene appunto alla data del bando di concorso. Infatti, se nella norma rimanesse il riferimento alla data d'inizio della procedura paraconcorsuale, il lasso di tempo che intercorre tra la data del bando e quella dell'effettiva presentazione delle domande potrebbe, in sostanza, determinare un vantaggio per alcuni ma a scapito di altri.

A mio avviso, dunque, il possesso dei requisiti per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 1 del disegno di legge in oggetto dovrà intendersi riferito alla data in cui la domanda avrebbe dovuto essere presentata.

Per quanto riguarda poi il requisito relativo al limite di età, secondo il progetto di legge governativo esso deve essere riferito alla data del conferimento dell'incarico. Ora, tale conferimento si realizza nel momento stesso della esecuzione della delibera. Se tale requisito non è in possesso alla data di presentazione della domanda, il candidato aspirante all'inquadramento straordinario in ruolo ha

diritto ugualmente ad essere immesso in ruolo. In altre parole, il requisito della età, a mio giudizio, deve essere posseduto alla data del bando concorsuale e della adozione della relativa delibera. È a quella data che si riferisce il comma: « Il requisito relativo al limite di età deve essere riferito alla data del conferimento dell'incarico ».

LUCIANO GUERZONI. A mio avviso, se noi entriamo nella logica assolutamente formalistica di voler — come si usa dire — « precisare anche le virgole » nella normativa al nostro esame, veramente rischiamo di non concludere mai più l'esame del provvedimento.

Le norme legislative — come è noto — debbono avere un contenuto astratto e generale lasciando la interpretazione di singole fattispecie concrete a coloro che le devono applicare. Infatti, a meno che l'ordinamento sanitario non sia cosa diversa da quello che disciplina altri settori della pubblica amministrazione, quando si parla di conferimento degli incarichi non si può non intendere che i requisiti richiesti debbano essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Quanto agli effetti del conferimento dell'incarico, essi decorrono dalla data della delibera regolarmente adottata e, quindi, esecutiva.

Riassumendo, ritengo che la generica dizione: « ...alla data del conferimento dell'incarico » sia la migliore e senz'altro la più idonea per poter far riferimento alla diverse esigenze cui si fa menzione — del resto — in tutto il corpo normativo di questo disegno di legge.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Il relatore riconferma la sua contrarietà motivata dalle stesse considerazioni relative all'emendamento precedente: questa legge deve rappresentare un momento di riferimento unico, e tale momento non può essere che quello della delibera regolarmente esecutiva. Insistendo su emendamenti che danno possibilità di diverse interpretazioni mi sembra che non si renda un servizio positivo a chi dovrà inter-

pretare le norme; si lascerebbe aperta una diaspora di interpretazioni, che certamente creeranno una serie di altri problemi.

**PRESIDENTE.** Desidero anch'io fare qualche considerazione. Non mi pare che sia possibile — anche per motivi di coerenza contenutistica — sostituire l'espressione: « del conferimento dell'incarico » con le parole: « di inizio della procedura di conferimento dell'incarico ». Esprimo questa opinione perché mi trovo sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Guerzoni. Sarà compito della dottrina e della giurisprudenza interpretare al riguardo la norma; non c'è dubbio, però, che i requisiti, da un punto di vista giuridico, dovranno essere posseduti al momento del conferimento dell'incarico.

Ciò detto, prima di passare alla votazione di questi emendamenti, debbo avvertire la Commissione che essi dovranno essere posti in votazione solo in linea di principio perché, nel caso risultassero approvati, dovrebbero essere trasmessi alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

**ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI.** Dopo aver ascoltato le considerazioni svolte dal presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento Palopoli ed altri 1. 23.

**FRANCESCO CURCI.** Anch'io ritiro l'emendamento 1. 24 da me presentato.

**ANTONIO MAZZONE.** Ritiro l'emendamento Muscardini Palli ed altri 1. 25.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Palopoli e Tagliabue hanno presentato i seguenti emendamenti 1. 34 e 1. 35:

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

« Il personale di cui al presente articolo è esonerato dal requisito del limite di età ».

1. 34.

*Al quinto comma, dopo le parole: « conferimento dell'incarico », aggiungere le seguenti: « e comunque non è necessario per le posizioni funzionali per le quali non è previsto il requisito della laurea o del diploma di scuola secondaria superiore ».*

1. 35.

**ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI.** Intervengo per spiegare brevemente perché avevamo presentato questi emendamenti che offrono, secondo noi, la soluzione migliore e più generale, quella cioè di esonerare il personale dal requisito del limite di età.

A noi pare che, per quante considerazioni si possano fare, è comunque difficile stabilire il limite di età. Intanto anche il testo del Senato, con il riferimento al « conferimento dell'incarico » era indirizzato a favorire la possibilità di sanatoria nel modo più ampio possibile. Inoltre vi sono diverse situazioni di personale che è stato incaricato e che lavora da tempo, per il quale, all'atto perfetto della deliberazione con la quale è stato conferito l'incarico, non era previsto il requisito dell'età; dovremmo quindi tener conto di questo personale.

Si tratta, in primo luogo, di personale delle qualifiche più basse per il quale, nei bandi, non erano richiesti requisiti; in secondo luogo abbiamo un precedente offerto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761, il cui articolo 73, ultimo comma, prevede che il personale, di cui si occupa, sia esonerato dal requisito del limite di età. Già altre volte nell'ambito di norme transitorie di sanatoria si è soprasseduto a tale requisito e noi crediamo che la soluzione più semplice sia questa, di affermare cioè che non sia richiesto.

**ANTONIO VENTRE.** A me pare che questo emendamento sia contrario non soltanto ad una serie infinita di norme giuridiche del diritto amministrativo, ma sia contrario anche all'intero ordinamento. Quando infatti prescindiamo dal limite di età, prescindiamo sia dal limite minimo, sia dal limite massimo, per cui potrebbe rientrare in sanatoria una persona che ha

quindici anni, per quel che riguarda il minimo, oppure un settantenne o un ottantenne, per quanto riguarda il limite massimo.

Quello che a me preme è di evitare il più possibile il ricorso alla magistratura da parte del personale convenzionato, per il quale in effetti già si prescinde dal limite di età. È vero che il personale convenzionato non aveva l'obbligo del possesso di questo requisito, ma è personale non legato da un rapporto di impiego e, nel momento in cui si lega, occorre che quella assunzione dei requisiti (tra cui l'età) sia posseduta, altrimenti si stravolge tutto. Se dobbiamo mantenere nelle strutture da un lato personale dipendente e dall'altro personale senza le caratteristiche della dipendenza, questo significa stravolgere l'ordinamento.

ROSSELLA ARTIOLI. Vorrei dire che abbiamo già dato dei « paletti », dei punti fissi dei titoli e di tutti i requisiti al momento del conferimento dell'incarico; tra questi rientra anche l'età. Se continueremo a spostare sempre di più questi « paletti », ci ritroveremo nella confusione più totale ed è per questo motivo che sono contraria agli emendamenti.

RAFFAELLO RUBINO. Dichiaro il mio voto contrario, anche perché le preoccupazioni che derivano da tali emendamenti sono già risolte dal sesto comma, che prevede il trattenimento in servizio fino all'inquadramento.

LUCIANO GUERZONI. In base anche agli interventi e ai chiarimenti ascoltati, credo che il problema posto dagli emendamenti possa ritenersi risolto. Voglio che rimanga agli atti, ai fini dell'interpretazione della norma, che quando si parla di requisito relativo al limite di età, ci si riferisce ovviamente a quelle categorie o figure professionali per le quali esiste il problema del limite di età. Per tali categorie questo limite riguarda chiaramente la data di conferimento dell'incarico; in questo senso ritengo che la questione possa essere considerata risolta, e pertanto giudico pleonastici gli emendamenti proposti.

FULVIO PALOPOLI. L'argomentazione dell'onorevole Guerzoni non mi tranquillizza del tutto; mi auguro comunque che sia così e parto da questa considerazione. Voglio riferirmi anche alla più generale esigenza di non appesantire un testo con troppi emendamenti che possono rallentare l'iter del provvedimento e voglio riferirmi anche al fatto che un emendamento analogo è stato già ritirato.

Il presidente ci ha richiamati all'esigenza di coerenza del testo nella formulazione dei vari commi, per cui, su questa base, ritiriamo gli emendamenti 1. 34 e 1. 35.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che nella passata riunione furono accantonati gli emendamenti 1. 7, 1. 8 e 1. 9 in quanto il relatore aveva annunciato un suo articolo aggiuntivo 1-bis. Le decisioni relative a questi tre emendamenti devono essere adottate al lume dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore che è stato stampato e distribuito. Domando quindi ai presentatori se sono in grado di sciogliere la riserva.

PAOLO DEL MESE. Ritiriamo l'emendamento 1. 7.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Ritiriamo l'emendamento 1. 8.

LUCIANO FALCIER. Ritiriamo l'emendamento 1. 9.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1. 02.

#### ART. 1-bis.

« Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio non di ruolo ed in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, che ricopriva, in virtù di incarico conferito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, una posizione funzio-

nale non ricompresa nel disposto dell'articolo 7 della presente legge alla data del 30 giugno 1984 e che sia in servizio nella medesima posizione funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 1 ».

**RAFFAELLO RUBINO.** Chiedo che questo articolo aggiuntivo sia accantonato in quanto la materia in esso trattata richiama il contenuto dell'articolo 7. Che senso avrebbe l'emendamento in questione qualora, in seguito, modificassimo radicalmente l'articolo 7? Ritengo che questo articolo aggiuntivo dovrebbe diventare, più correttamente, l'articolo 7-bis.

**NICOLA SCAGLIONE, Relatore.** Vorrei illustrare brevemente il contenuto dell'articolo 1-bis, articolo che a mio avviso si colloca nella logica complessiva del testo che stiamo esaminando. L'articolo 1 è stato « costruito » dal Senato nel senso di consentire la sanatoria per le sole funzioni iniziali, e nel senso di ammettere anche le funzioni intermedie solo qualora il personale fosse di ruolo nella posizione iniziale. Il testo dell'articolo 1 rappresenta pertanto una norma di carattere generale per le posizioni iniziali funzionali, e una norma di carattere eccezionale per le posizioni successive; lo spirito dell'articolo 1-bis è quello di consentire un ampliamento dell'applicazione della sanatoria a coloro che si trovino in una posizione intermedia, non apicale, e che quindi non rientrano nelle previsioni dell'articolo 7 (non sono di ruolo nella posizione iniziale). Questo articolo aggiuntivo vuole anche consentire l'applicazione della sanatoria a queste figure professionali soltanto se gli interessati abbiano avuto accesso al relativo profilo mediante la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 130 (in particolare all'articolo 3, dove si parla di conferimento dell'incarico) in quanto coloro che rientrano nelle previsioni dell'articolo 7 della legge n. 128 evidentemente si trovano in posizione di ruolo dall'inizio (e rientrano nel regime

di sanatoria in base all'articolo 1). Si poteva procedere all'esclusione di questa possibilità per le funzioni apicali con molta semplicità; usando la dizione « funzioni apicali » si è voluto, da parte mia, operare un aggancio con l'articolo 7, perché è in questo articolo che sono delineate tali funzioni, con relazione al possesso della laurea. Un mancato riferimento all'articolo 7 avrebbe potuto determinare qualche dubbio interpretativo relativamente ad altre funzioni (porto l'esempio delle caposala) che certamente non sono di livello apicale, sulla base dei profili del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, ma che, con questa ulteriore precisazione e con l'aggancio all'articolo 7, vengono ricompresi, in maniera più chiara, nella possibilità di applicazione prevista dall'articolo 1-bis.

**FULVIO PALOPOLI.** Ritengo che le considerazioni ora svolte dal relatore siano da condividere, per cui noi siamo favorevoli all'emendamento. È chiaro che il destino dell'articolo 7 potrebbe influire sugli effetti di questo emendamento, ma noi stiamo discutendo delle risultanze dell'articolo 1 e mi pare che la soluzione completa di quanto in tale articolo è stato già definito sia data proprio dall'articolo aggiuntivo del relatore. Riteniamo che, qualunque sia la sorte dell'articolo 7, difficilmente esso potrà intervenire a toccare l'articolo 1, in quanto, tenendo presenti gli emendamenti che i colleghi intendono presentare all'articolo 7, si tende comunque a mantenere una distinzione tra il personale cui tale articolo si riferisce e il rimanente personale incaricato. Riteniamo pertanto che l'emendamento del relatore vada mantenuto e dichiaro che il mio gruppo voterà a favore.

**LUCIANO GUERZONI.** Dichiaro il voto favorevole all'articolo 1-bis, condividendo le ragioni esposte dal relatore e dal collega Palopoli.

**ANTONIO VENTRE.** Anch'io desidero aggiungere qualche considerazione sull'articolo aggiuntivo che ha presentato l'ono-

revole Scaglione. A mio giudizio vi è l'esigenza di allargare la previsione normativa contenuta in questo emendamento, che — del resto — condivido. Infatti, se operassimo nel senso che ho appena detto, potremmo conseguire l'obiettivo di inquadrare in ruolo chi, già di ruolo, decida di optare per altro ente.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Ho ascoltato con molto interesse quanto ha appena detto l'onorevole Ventre e trovo che le sue considerazioni siano senz'altro da condividere. È per questa ragione che ritengo sia opportuno modificare la proposta emendativa da me presentata, nel senso di inserire dopo le parole: « tecnico ed amministrativo in servizio » la seguente parola: « anche ».

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente subemendamento 0. 1. 02. 1:

*Dopo le parole: « tecnico ed amministrativo in servizio » aggiungere la seguente: « anche ».*

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole al subemendamento testé presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 02. 1, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Poiché l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 1-bis, con la modifica testé apportata, comporta un pronunciamento su di esso da parte della I Commissione affari costituzionali, ne pongo in votazione il principio base.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'articolo aggiuntivo 1-bis affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Gli onorevoli Palopoli, Giovagnoli Spozzetti, Tagliabue, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Di Giovanni, Cobellis, Ceci, Calonaci e Amadei Ferretti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 1. 01:

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

« Il personale incaricato successivamente alla data del 31 dicembre 1983 è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

FULVIO PALOPOLI. Ritengo opportuno ritirare questo articolo aggiuntivo, considerato che la normativa in esso contenuta andrebbe rivista e riconsiderata alla luce degli emendamenti che sono stati approvati. Mi riservo di ripresentarlo nel più appropriato titolo delle norme transitorie.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato a domani mattina 13 dicembre alle 9,30.

Ricordo che inizieremo i nostri lavori in sede legislativa con l'esame dell'articolo 2, e relativi emendamenti, del suddetto provvedimento.

**La seduta termina alle 13.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---